

Linee di indirizzo per l'esecuzione di Programmi Urbani Parcheggi

- Art. 3 L. 23.03.1989 n. 122 "Disciplina in materia di parcheggi"
 - Deliberazione del Consiglio Regionale della Campania n. 53/1 in data 31.12.99
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1707 del 27.04.2001
-

Art. 1 - Ambito di applicazione

- I. Le norme previste dal presente documento si applicano a tutti gli interventi in materia di Programmi Urbani Parcheggi approvati con deliberazione del Consiglio Regionale della Campania n. 53/1 in data 31.12.99, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 06.03.2000, e finanziati secondo le indicazioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1707 del 27.04.2001.
- II. Il rispetto delle linee di indirizzo e delle procedure in esso indicate è obbligatorio, per tutti i soggetti destinatari dei finanziamenti in seguito denominati soggetti attuatori degli interventi.

Art. 2 - Norme di carattere generale

Il soggetto attuatore comunica al Settore Opere Pubbliche della Regione Campania, competente in materia:

- I. Il nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 109/94 e s.m.i..
- II. L'avvenuta redazione della progettazione, ovvero le modalità utilizzate per l'esecuzione della stessa (personale dipendente o appartenente ad altri Enti e/o organismi di cui le Amministrazioni possono avvalersi per legge, ovvero liberi professionisti). In quest'ultimo caso necessita acquisire la certificazione di cui al comma 5 dell'art. 17 della L. n. 109/94 e s.m.i.

Art. 3 - Redazione di progetti

- I. L'attività di progettazione deve essere espletata nel rispetto delle vigenti norme in materia di LL.PP. in coerenza con il Programma Urbano Parcheggi approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Campania n. 53/1 in data 31.12.99.;
- II. Qualora l'importo dei progetti risulti superiore a quello del contributo accordato, dovranno essere espressamente indicate o le fonti integrative di finanziamento, oppure la possibilità di realizzare con l'importo del contributo stesso un lotto funzionale, al fine di garantire, comunque, la funzionalità e la fruibilità delle opere da realizzare.
- III. Il progetto, che in ogni caso deve riguardare lotti funzionali ed essere corredato degli atti approvativi e di tutte le autorizzazioni, dei visti e di quant'altro necessario a rendere il progetto immediatamente cantierabile, deve essere trasmesso al Settore Opere Pubbliche per i provvedimenti di competenza.

Art. 4 - Realizzazione delle opere

- I. La realizzazione degli interventi programmati deve essere effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia di LL.PP., di sicurezza, antimafia, assicurazione e previdenza e di ogni altra norma e/o regolamento di interesse.
- II. Ogni variante eventualmente adottata, purché rientrante nella tipologia prevista dall'art. 25 della L. n. 109/94 e s.m.i. e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 554/99, deve essere tempestivamente trasmessa, unitamente agli atti approvativi, al Settore Opere Pubbliche per le determinazioni di competenza.
- III. Tutti i programmi urbani parcheggi non ancora completati e/o iniziati assistiti dai finanziamenti statali e regionali, saranno oggetto di collaudo in c.o. tecnico-amministrativo da parte di un collaudatore singolo o di una commissione di collaudo all'uopo nominata secondo le modalità di cui alla L.R. 31.10.1978 n. 51.
- IV. La Regione resta indenne e sollevata da qualsiasi vertenza, responsabilità o contenzioso in ogni connesso alla realizzazione delle opere da parte del soggetto attuatore.

Art. 5 - Delocalizzazioni

- I. Le delocalizzazioni degli interventi di cui al Programma Urbano Parcheggi approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Campania n. 53/1 in data 31.12.99 e finanziati con deliberazione di Giunta Regionale n. 1707 del 27.04.2001, possono essere consentite solo a seguito di motivata istanza da produrre a cura del soggetto attuatore, che dimostri la effettiva necessità della delocalizzazione stessa, fermo restando, in ogni caso, l'entità del finanziamento concesso.

Art. 6 - Trasferimento del finanziamento

- I. L'erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori per gli interventi non ancora iniziati, verrà effettuata in conto capitale, mediante accredito sui conti correnti che gli stessi intrattengono presso gli istituti di credito ai sensi della L.R. n. 51/78, secondo le modalità di seguito elencate:
 - a) il 50% del finanziamento all'atto dell'inizio dei lavori, certificato e comunicato dal Responsabile del Procedimento al Settore Opere Pubbliche;
 - b) il 30% ad avvenuto conseguimento dell'avanzamento della spesa pari al 70%, del costo dell'intervento certificato e comunicato dal Responsabile del Procedimento al Settore Opere Pubbliche;
 - c) il 10% del finanziamento ad avvenuta ultimazione dei lavori, certificata e comunicata dal Responsabile del Procedimento al Settore Opere Pubbliche;
 - d) il saldo, pari al residuo 10%, del finanziamento ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, trasmesso dal Responsabile del Procedimento al Settore Opere Pubbliche.
- II. Le erogazioni agli Enti che hanno già realizzato gli interventi a seguito di formale approvazione degli stessi da parte del Ministro delle Aree Urbane, verranno effettuate in conto capitale in un'unica soluzione previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Rendicontazione

- I. Entro 60 gg. dell'avvenuta redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo delle opere il soggetto attuatore dovrà trasmettere al Settore Opere Pubbliche la rendicontazione della spesa relativa ad ogni singola voce del quadro economico definitivo, corredata dell'atto di approvazione.

Art. 8- Economie

- I. Le economie progettuali, accantonate a seguito della rimodulazione del quadro economico conseguente all'aggiudicazione dei lavori, depurate delle somme necessarie al pagamento delle prestazioni del Gruppo Operativo per il Monitoraggio e la Verifica della Spesa di cui al punto 3.IV, possono essere destinate, previa autorizzazione del Settore Opere Pubbliche, alla copertura di spese per varianti ritenute ammissibili e/o alla realizzazione di opere integrative e migliorative dell'intervento.

Art. 9 - Norme conclusive

- I. Tutti gli atti e la documentazione da trasmettere al Settore Opere Pubbliche deve essere in duplice copia originale o copia conforme all'originale .
- II. Le norme contenute nel presente documento di indirizzo entrano in vigore all'atto dell'approvazione della relativa deliberazione di Giunta Regionale.